

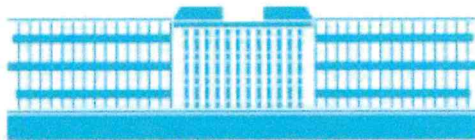
Prot 768/2020 del 10/06/2020



***Tribunale di Reggio Emilia
Procura della Repubblica di Reggio Emilia***



***Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia***



**CAMERA PENALE REGGIO EMILIA
'GIULIO BIGI'**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

UDIENZE PENALI IN VIDEOCONFERENZA
-art.83, co.12 DL 18/2020 45 bis e 146 bis disp. Att. c.p.p.-

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
Procura della Repubblica presso Tribunale di Reggio Emilia
Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Camera Penale di Reggio Emilia

Visto il D.L. n. 18/2020;

Visto l'art. 83 D.L. 18/2020 secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 83 D.L. 18/2020 secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Visto l'art. 83 comma 12 D.L. 18/2020 secondo il quale *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

Viste le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura (delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") che raccomandano d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritario di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Visto il D.L. 23/2020;

Considerato che Il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato DL, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo d'indiziato di delitto davanti al GIP, alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento.

Con le stesse modalità si potrà procedere per i giudizi direttissimi che proseguiranno in

data diversa rispetto all'udienza di convalida, in ragione della richiesta di termine a difesa, laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta, secondo quanto disposto dal giudice.

Si potrà adottare la modalità della videoconferenza anche per le udienze relative agli ulteriori procedimenti indicati nell'art.83, co. 3, lett. b) e c) DL 17 marzo 2020, n.18, compresi i casi nei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute, nonché agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p..

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Laddove l'amministrazione penitenziaria non riesca a dotarsi del software Teams i collegamenti verranno svolti con il sistema già in uso Skipe for Business.

In caso di impossibilità per una delle parti a procedere da remoto per ragioni tecniche le stesse parteciperanno nelle forme ordinarie presso le aule del Tribunale.

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Reggio Emilia, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Casa Circondariale di Reggio Emilia. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

L'ufficio di P.G. (Casa Circondariale ovvero Comando), individuato quale stanza virtuale, secondo le indicazioni concordate con la Procura della Repubblica, metterà a disposizione dell'indagato una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS) e telefonica per eventuale colloquio in fonia riservata con il proprio difensore, postazione dalla quale verrà sentito anche il verbalizzante.

Salvo che non si proceda alla liberazione dell'arrestato o del fermato ai sensi degli art. 389 cpp e 121 disp. att. cpp., dal momento dell'applicazione della misura pre-cautelare, ovvero da quando il Pubblico Ministero avrà formulato la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, al momento della celebrazione dell'udienza/interrogatorio, sarà consentito - in ogni momento - al difensore di avere colloqui difensivi con l'assistito, che sono assicurati, in alternativa all'accesso presso i luoghi di contenzione, mediante utilizzo di fonia telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. Qualora il difensore dovesse optare per la presenza presso l'aula di udienza, il Tribunale metterà a disposizione una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS); sarà comunque garantita al difensore la possibilità di stabilire contatti

telefonici riservati con il proprio assistito.

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. Il Pubblico Ministero comunicherà alla polizia giudiziaria le modalità con cui l'arrestato dovrà recarsi nel luogo attrezzato per la videoconferenza (con o senza scorta) e di ciò verrà dato atto nel verbale.

Nel caso di custodia dell'arrestato in carcere ai sensi degli artt. 558 comma 4 bis e comma 4 ter c.p.p. e 386 comma 4 c.p.p., la videoconferenza sarà attivata presso la postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando lì nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

ADEMPIMENTI DEL DIFENSORE

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Nel caso di partecipazione da remoto il difensore verrà considerato "presente" all'udienza e di tale presenza (salva la modalità tecnica virtuale utilizzata) sarà dato atto nel verbale a cura del Cancelliere.

Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare all'udienza presso il Tribunale o dal luogo ove si trova l'arrestato qualora tale necessità dovesse sorgere a seguito di colloquio con il proprio assistito. In tale caso, il difensore s'impegna a comunicare tempestivamente la propria opzione all'autorità giudiziaria, per consentire la regolare organizzazione dell'udienza.

Nel caso intenda farsi sostituire ex art. 102 c.p.p. per l'udienza o per l'interrogatorio, il difensore dovrà comunicare alla cancelleria del giudice procedente il nominativo del sostituto e l'indirizzo email (non pec) al quale dovrà essere inviato il link al fine della convocazione nella stanza virtuale per l'udienza. Analogamente, nel caso in cui sia stato nominato difensore di fiducia successivamente alla comunicazione ex art. 386 comma 2 c.p.p. della polizia giudiziaria ma prima dell'udienza, il difensore dovrà comunicare alla cancelleria del giudice procedente la propria nomina e l'indirizzo email (non pec) al quale inviare il link.

In ogni caso, sarà garantita in ogni momento -prima, durante ed immediatamente dopo

l'udienza- al difensore ed all'assistito la facoltà di avere di colloqui riservati a distanza, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLA SUA SEGRETERIA

Il decreto di presentazione dell'arrestato dovrà indicare il luogo ove è attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato, gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria e, se diversi, di quelli presso cui verrà attivata la videoconferenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinario fornito dal difensore, l'indicazione dell'eventuale necessità della presenza di un interprete, specificando la lingua.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà:

- all'iscrizione del procedimento con le modalità di rito,
- alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina del fascicolo cartaceo con numero di RGNR, il certificato penale, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati);
- alla trasmissione telematica del fascicolo digitale quanto prima e possibilmente entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:
- al difensore all'indirizzo mail dallo stesso indicato;
- al vice procuratore onorario previsto in udienza nel giorno indicato;
- alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo email cancelleria.penale.tribunale.reggioemilia@giustizia.it (tel.0522 510683; 0522 510641);

La mail di trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime dovrà contenere in evidenza gli indirizzi mail di tutte le parti, da utilizzarsi ai fini dei collegamenti da remoto (oltre a difensore e v.p.o. anche della p.g. operante), e dovrà attestare l'avvenuta trasmissione degli atti al difensore, specificando l'ora dell'invio.

La segreteria del pubblico ministero di turno, entro le ore 9.30, comunica via email alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza con il rito direttissimo.

DISPOSIZIONI PER LE UDIENZE

Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, all'orario d'udienza prestabilito; l'udienza non potrà avere inizio prima che siano trascorsi 60 minuti, eventualmente prorogabili, dalla ricezione degli atti da parte del difensore, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari. Nel caso sia ritardato l'inizio dell'udienza, anche su richiesta del difensore, sarà data comunicazione alle parti (e alla p.g. operante) anche via chat tramite l'applicativo Teams.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) mediante invio alle parti del link per la convocazione nella stanza virtuale ed accertata la regolare costituzione delle parti, dando atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza ed a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p. "*per ragioni di igiene e di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il giudice inviterà le parti a dichiarare l'adesione al presente protocollo e a rinunciare, ai sensi dell'art. 183 lett. A) c.p.p. ad eccezioni connesse alla modalità di partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto. Resta ferma la previsione di cui all'art. 183 lett. b) c.p.p., dovendo in ogni caso escludersi che la partecipazione da remoto si risolva in una ipotesi di "assenza" del difensore alla stregua dell'art. 179 comma 1 c.p.p.

Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi **presenzierà sempre accanto all'arrestato, ovvero - per eccezionali esigenze, anche organizzative – dall'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali (i colloqui con l'arrestato e con il difensore avverranno in modalità riservata).**

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio dell'interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

All'inizio dell'udienza e al termine della stessa il difensore, se presente in aula, sottoscriverà le dichiarazioni allegate al presente protocollo (nella quali si dà atto delle modalità di svolgimento dell'udienza) che verranno inserite nel verbale di udienza del quale faranno parte integrante. In caso di partecipazione del difensore da luogo diverso dall'aula del Tribunale, il difensore dichiarerà a verbale quanto contenuto negli allegati al presente protocollo.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

Quanto sopra, in quanto compatibile, è applicabile anche a tutte le udienze in camera di consiglio che si tengono davanti al Gup nonché agli interrogatori di garanzia di persona sottoposta a misura cautelare o comunque detenuta.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 15 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento, sottolineando l'assoluta eccezionalità e temporaneità delle misure adottate, legate solo ed esclusivamente al rischio epidemiologico in corso, e che le technicalità della piattaforma informatica utilizzata per la celebrazione del processo a distanza non possono comprimere diritti dell'indagato/imputato o del difensore.

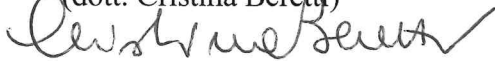
Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Luca Ramponi ed la dott. Gabriella Rummolo (Tribunale), il dott. Francesco Leonardo (Gip/Gup) la dott. Giulia Stignani e il dott. Michele Palmisano (Procura della Repubblica), l'Avv. Celestina Tinelli (Consiglio dell'Ordine) e Avv. Angelo Russo (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Reggio Emilia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di RE, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per l'Emilia Romagna, al Comandante della Polizia Locale di RE ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio del distretto di RE.

Reggio Emilia, 10 aprile 2020

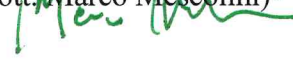
Il Presidente del Tribunale
(dott. Cristina Beretti)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
(avv. Celestina Tinelli)



Il Procuratore della Repubblica
(dott. Marco Mescolini)



Il Presidente della Camera Penale
(avv. Angelo Russo)



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE MONOCRATICA/GIP-GUP

RGNR _____
RG DIB./GIP _____

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL _____

L'Avv. _____ del foro di _____ difensore di fiducia/ufficio di
_____, indagato/imputato nel procedimento penale in oggetto,

DICHIARA

- Di essere stato informato della celebrazione dell'udienza con modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 83 co.12 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- Di essere stato informato dalla Polizia Giudiziaria operante che l'assistito avrebbe partecipato all'udienza dal luogo nel quale è custodito;
- Di essere stato informato della possibilità di essere presente all'udienza, in alternativa, presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento telematico;
- Di avere esercitato la facoltà di partecipare all'udienza:
 - presso il Tribunale;
 - presso il luogo ove è custodito l'arrestato;
 - da remoto;
- Di avere ricevuto copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini all'indirizzo mail fornito alla PG;

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE MONOCRATICA/GIP-GUP

RGNR _____
RG DIB./GIP _____

ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL _____

L'Avv. _____ del foro di _____ difensore di fiducia/ufficio di
_____, indagato/imputato nel procedimento penale in oggetto,

DICHIARA

- Di avere esercitato la facoltà di partecipare all'udienza:
 - presso il Tribunale;
 - presso il luogo ove è custodito l'arrestato;
 - da remoto;
- Di essere stato posto nelle condizioni di esercitare tutte le facoltà ed i diritti difensivi che per